

**Legge regionale 6 aprile 2001, n. 8 (BUR n. 32/2001)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 30
OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"**

Articolo 1

1. Il comma 4 bis dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 è così sostituito:

"4 bis. L'ente locale titolare dei servizi esercitati dalla società derivante dalla trasformazione di cui al comma 4, può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla data di costituzione della società."